



BRUNO FASSETTA

Direttore Amministrativo Ospedale Civile di Udine


L'art. 48 dell'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli Ospedali

ESTRATTO DALLA:
" RIVISTA DELLA ASSISTENZA "
(N. 5 - Maggio 1939-XVII)




ROMA
TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA
Via Emilio Morosini, 17

1939-XVII







BRUNO FASSETTA

Direttore Amministrativo Ospedale Civile di Udine

L'art. 48 dell'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli Ospedali

ESTRATTO DALLA:

" RIVISTA DELLA ASSISTENZA "

(N. 5 - Maggio 1939-XVII)




ROMA

TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA

Via Emilio Morosini, 17

1939-XVII



La Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di primario, giusta il disposto dell'art. 48 dell'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli Ospedali, fra i suoi componenti comprende:

« il presidente dell'amministrazione dell'ospedale che bandisce il concorso, o, per sua delega, il soprintendente o il direttore (sanitario) dell'ospedale predetto ».

Balzano evidenti le domande:

1^a) il presidente è chiamato a comporre la commissione quale rappresentante legale dell'Ospedale?; o

2^a) è chiamato a fare parte della commissione quale elemento ospedaliero che può, o meno, a seconda del suo criterio o dell'opportunità, farsi sostituire dal dipendente personale ospedaliero (sovrintendente o direttore sanitario)?

Se il presidente è chiamato a fare parte della commissione per la precipua sua qualità di rappresentante legale dell'Ospedale, si deve ritenere — sia detto subito — che non possa e quindi non debba farsi sostituire da altri, ad eccezione del membro anziano componente il Consiglio di Amministrazione, il quale è, statutariamente, designato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza. Perchè la legale rappresentanza dell'Ospedale non può essere delegata a persona che non rientra fra quelle che lo Statuto dell'Ospedale espressamente indica a costituire la rappresentanza stessa.

Se il presidente dell'Ospedale è, invece, chiamato a fare parte della commissione, soltanto per la sua qualità di persona che conosce e sa di cosa ospedaliera e di questa

cura gli interessi, così questi possono essere cognitivi e quindi tutelati e curati da un funzionario amministrativo o da un funzionario sanitario dell'Ospedale, si deve ritenere che la sua partecipazione sia esattamente impropria e, sotto un certo punto di vista, tale da sminuire il suo prestigio di capo della Istituzione ospedaliera.

A questo riguardo appare chiara la ragione; perchè se in un giudizio di carattere esclusivamente tecnico, si ritiene essere *indifferente* che un membro giudicante non sia o sia tecnico a talento delle contingenze, prescindendo dal fatto della rappresentanza legale e, al tempo stesso, da quello della competenza tecnica, significa che il componente ospedaliero nella commissione non ha diversa funzione da quella di un comune membro giudicante, senza la specifica veste di chi deve intervenire col prevalente potere del capo dell'amministrazione a tutela dell'interesse dell'Ente al quale presiede; potere al cui esercizio, anzi, col fatto stesso della inclusione nella commissione sotto la dizione letterale dell'art. 48, andrebbe ritenuto a priori posta rinuncia.

Poichè questo e non altro può oggi essere il significato dell'articolo in esame, si dovrebbe convenire che meglio varrebbe togliere dalla commissione anche quel membro amministrativo, per non ridurre la sua autorità e per lasciargli, almeno, libertà di esame e di decisione sulla relazione che la commissione giudicatrice gli presenterà onde formarne, in seno al consiglio di amministrazione, oggetto di adozione e quindi mezzo per provvedere alla nomina del vincitore al

posto di primario. Chè, se il presidente (massima espressione della gerarchia ospedaliera) si fosse di già legato con l'ammissione prima, con la classificazione dei titoli e degli esami poi, e infine con la graduatoria ad un giudizio di concorso quale secondaria figura di componente, non sembrerebbe facile che — motivi essendovi — senza avere fatta valere una propria e prevalente azione in sede di giudizio o, quanto meno, una relazione di minoranza, potesse in sede di nomina proporre quelle eccezioni che dal suo posto di alta responsabilità gli fosse, ad un tempo, diritto e dovere di esprimere. In qualunque caso poi gli dovrebbe essere salvaguardata la facoltà di tutelare, in virtù del potere amministrativo che in sè riassume, gli interessi dell'Ente, e per questa tutela — se si desse il caso — sarebbe molto più efficace la sua libera ed autorevole azione, quando non risultasse compromessa dal giudizio alla formulazione del quale egli stesso avesse concorso, come semplice comune membro, o scossa da un voto di maggioranza o, peggio, demolita da argomentazioni e dispute verbalizzate.

Pertanto, trattandosi di commissione tecnica la quale è, per analogia, assimilabile a quella prevista dall'art. 44 per il giudizio dei concorsi ai posti di direttore sanitario, si deve ritenere che, alla stregua di quella, prevalgono i membri tecnici e che, come in quella, i membri amministrativi siano fatti intervenire soltanto perchè in seno alle commissioni, quali membri votanti, non manchino l'esperto in amministrazione e un rappresentante della categoria delle massime autorità ospedaliere, per conferire — con ciò — al giudizio del concorso, sotto tutti i profili, piena autorevolezza.

Ma nel caso dei concorsi ai posti di direttore sanitario si tratta di formare una graduatoria di titolari ai posti vacanti presso gli Ospedali del Regno, per cui la partecipazione dei due membri non tecnici trova ragione nel fatto di fornire tutte quelle garanzie che, da qualsivoglia punto di vista, è bene vengano offerte ed assicurate alle pubbliche Istituzioni. Nel caso dei primari ospedalieri, invece, si tratta di formare una graduatoria,

per nominare il primo classificato (e, soltanto se questi non accetta, il secondo, ecc.) per un ospedale soltanto, per cui — ammessi che siano al concorso — tutti i candidati giudicati idonei secondo la graduatoria acquistano diritto alla nomina.

In questo caso non v'è, invero, necessità di formare un quadro che gradui le idoneità rispettive per la distribuzione di esse in altrettanti posti, ma unica ed assoluta necessità è quella di proclamare o meno l'idoneità dei concorrenti ad un posto solo, e di graduarne il merito.

A questo fine la partecipazione del presidente dell'Ospedale che entri nella commissione giudicatrice quale membro comune e *non quale rappresentante legale dell'Ospedale*, non trova motivo particolare, nè in forza della presunta competenza amministrativa, nè in veste di tutore dell'interesse dell'Ospedale.

Pertanto, se non si tratta di esercizio della rappresentanza legale, il presidente dell'Ospedale è opportuno e ragionevole che non sia chiamato a fare parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario.

E meno che mai il soprintendente od il direttore sanitario dell'Ospedale. Mai per la sostituzione del presidente; e neppure quali membri componenti per la formulazione del giudizio nei riguardi di sanitari che presteranno servizio, almeno per la parte disciplinare, alle loro dirette dipendenze.

Il giudizio in concorso può essere controverso; e meglio sarà che il soprintendente o il direttore sanitario non partecipino ad esso, posto, fra l'altro, che sulla relazione che in seguito dovrà essere da essi stesa, dopo il biennio di nomina, verrà fatta seguire o meno la conferma in stabilità.

Prima di toccare il punto cruciale della questione è opportuno aggiungere che nella composizione della commissione giudicatrice di che trattasi neanche il presidente, quale rappresentante legale dell'Ospedale, troverebbe speciale ragione di intervenire. Perchè la commissione stessa, come proposta dall'ordinamento, è tale da assicurare il rispetto delle migliori garanzie a favore dell'Ospedale. I componenti sono di nomina

del Prefetto; anzi il medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore al sesto, è designato dal Ministero dell'Interno. Se non vi fosse un'unica ragione morale: che al capo dell'Ospedale e suo legale e legittimo rappresentante dovrebbe spettare, anche in questa importantissima funzione, l'intervento, giacchè si tratta, in effetti, di dare, fino dal momento in cui si è concretato il giudizio di commissione, una investitura per l'esercizio di diritti difficilmente contrastabili, secondo la graduatoria, ai concorrenti proclamati idonei. Virtualmente la nomina si è concretata con la firma di quella relazione di giudizio; e le operazioni successive, non sono altro che semplici formalità. Nè le eccezioni che non è d'uopo prevedere in questa sede, ma che si possono facilmente immaginare, possono rivestire importanza tale da ritenere più opportuno che la rappresentanza legale dell'Ospedale venga esclusa.

Ma col richiamare su questi argomenti di ragionevole rilievo l'attenzione di chi ha il potere, non si può non osservare un fatto di capitale importanza: l'inclusione in commissione di un solo professore universitario, di ruolo, della materia attinente al concorso.

Siamo pratici! Il più delle volte è questa eminente persona che raccoglie in sé il massimo prestigio e che, come tale, prevale su tutti.

Può essere proprio questa che col proporre domande e avviare discussioni coi candidati mette in situazioni di imbarazzo e.... di esame, gli altri componenti tecnici della commissione. E quindi seziona, seleziona, svelle

qualunque — anche prudente, anche sapiente, anche diritta — azione degli altri componenti (quando non ne provochi pericolosa coalizione contraria....) qualora sulla obiettività più scrupolosa possa essere fatto soltanto flettere un elemento di simpatia, di pietà, di considerazione o d'altra natura, senza per questo giungere al nepotismo ed alla parzialità.

Nel prospettare ciò non si tralascia di manifestare tutta la piena, incondizionata deferenza e la più vasta stima per queste luminose personalità, ma si debbono ritenere esse pure, per quanto adamantine e tetragone alle intraprendenze, possibili vittime di umane debolezze, di prepotere e favoritismo.

Meglio quindi sarà comporre la commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di primario ospedaliero con l'inclusione di un secondo professore universitario di ruolo.

Vedrà chi può, se convenga sostituire con esso uno dei due primari ospedalieri, oppure il presidente dell'Ospedale.

Si reputa miglior cosa mantenere in commissione il presidente, *quale rappresentante legale dell'Ente che bandisce il concorso*, ed anzi affidare a lui *di diritto la presidenza* della commissione: non soltanto perchè colla sua partecipazione impegna nella nomina, secondo la graduatoria, l'Ospedale, ma perchè tutte le operazioni preliminari dall'esecuzione del decreto prefettizio di nomina della commissione, all'apprestamento della sede, alle partecipazioni e alle convocazioni, ecc. a lui riescono agevolmente esecrabili e a lui legittimamente spettano.

59174



~~331920~~

